



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1770

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MONICA BIZZARRI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11835 del 9 febbraio 1999, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Monica Bizzarri, nata a San Marcello Pistoiese (PT), il 17 giugno 1957;

VISTA la nota del 17 dicembre 2020 (prot. n. 62614 di pari data) con la quale Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili alla Sig.ra Monica Bizzarri, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 10 giugno 2021 (prot. n. 41137/21), notificata all'interessata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Monica Bizzarri, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, di non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per:

- avere omesso di informare l'intermediario mandante di essere stata nominata beneficiaria, per una quota pari al 50%, di una polizza sottoscritta da una cliente con l'assistenza della consulente;
- non aver rispettato le procedure interne previste dalla Banca, con particolare riferimento alla mancata immediata comunicazione dell'avvenuto decesso di una cliente;

RILEVATO che, con nota del 17 giugno 2021 (prot. n. 42254 di pari data), la Sig.ra Monica Bizzarri ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 22 giugno 2021 (prot. nn. 44085 e 44089 di pari data), con le quali rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTO il verbale dell'audizione personale della Sig.ra Monica Bizzarri, svoltasi in data 6 luglio 2021 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 17 giugno 2021, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con la già citata nota del 22 giugno 2021;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, – trasmessa anche alla consulente e all'intermediario per il quale la stessa operava all'epoca dei fatti con nota del 15 settembre 2021 (prot. n. 63022 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla Sig.ra Monica Bizzarri e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, la Sig.ra Monica Bizzarri non si è avvalsa della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative né l'intermediario interessato ha presentato proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico della Sig.ra Monica Bizzarri le sopracitate violazioni dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari - per aver continuativamente omesso di informare l'intermediario mandante di essere stata nominata beneficiaria di una polizza sottoscritta da una cliente con l'assistenza della medesima consulente e per l'inosservanza delle procedure interne previste dalla Banca, con particolare riferimento alla mancata immediata comunicazione dell'avvenuto decesso di una cliente - non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nel caso di specie risulta non particolarmente significativa. In proposito va rilevato che:
 - la violazione delle regole di comportamento che presiedono il corretto esercizio della professione di consulente finanziario si è risolta, nella fattispecie, in una negligente omissione informativa nei confronti dell'intermediario che - sebbene si sia protratta per un arco temporale considerevole - ha coinvolto unicamente due sole clienti con le quali sussisteva un rapporto di parentela;
 - la consulente non ha tratto alcun concreto vantaggio dalla stipula in suo favore della polizza da parte della cliente, in quanto la stessa è rimasta improduttiva di effetti, nonché attualmente modificata con riguardo ai nominativi dei beneficiari, dai quali la Sig.ra Bizzarri è stata espunta;
 - anche la violazione delle procedure interne risulta originata da una mera omissione informativa all'intermediario relativa ad un evento verificatosi in ambito familiare;
 - con riguardo all'attività professionale della consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano imputabili a titolo di colpa alla Sig.ra Bizzarri, che nel ricostruire le proprie condotte, sia innanzi all'Intermediario sia nell'ambito del presente procedimento ha tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti della Sig.ra Monica Bizzarri, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti della Sig.ra Monica Bizzarri, nata a San Marcello Pistoiese (PT), il 17 giugno 1957 della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica. Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti